



## TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

### SEZ. FALLIMENTARE

(Sovraindebitamento n. 2 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

visto il ricorso *ex art.* 6 l. 3/2012 proposto da Sileoni Josè Guido e Sileoni Matteo in data 19.9.2019, integrata il 15.9.2020;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di Organismo di Composizione della Crisi – dall'Avv. Laura PALMA;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario;
- i debitori non sono soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- la proposta prevede la dilazione del pagamento del creditore prelatizio oltre il termine di un anno dall'omologazione attribuendogli il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardato adempimento;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012 sussistendo le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge ed essendo stati superati i rilievi mossi con decreto del 26.2.2020;

**p.q.m.**

**fissa** l'udienza del 3.12.2020 h 12:30;

**dispone** la comunicazione, nel termine di cui agli artt. 10, comma 1, e 11, comma 1, L.3/12 (almeno 40 giorni prima dell'udienza), ai creditori, ai creditori, presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta, dei suoi allegati e del presente decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del



proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

**dispone** che, qualora siano pendenti procedure esecutive nei confronti del debitore, la comunicazione di cui al precedente paragrafo sia effettuata, a cura dell'organismo, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dei procuratori di tutti i creditori costituiti nelle suddette procedure;

**dispone** che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, l'O.C.C. depositi nel fascicolo telematico la prova dell'avvenuto perfezionamento delle suddette comunicazioni ai creditori e delle manifestazioni di voto da questi pervenute, riferendo circa il raggiungimento o meno della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, L. cit.;

**dispone** che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale;

**ordina** - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

**dispone**, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**informa** che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 28/09/2020

Il Giudice



AVV. NORBERTO VENTOLINI  
Via Luigi Bellati n. 3 - 01016 Tarquinia (VT)  
Tel. 0766.1813150- Fax 0766-030597  
c.f. VNTNBR70E05C773J  
P.IVA 01713400560

## **TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO  
AI SENSI DELL'ART. 6 E SS. LEGGE 03/2012**

**CON INTEGRAZIONI E MODIFICHE  
ALL'ESITO DELL'UDIENZA DEL 10/09/2020**

*Debitore: Sig.ri SILEONI Josè Guido e SILEONI Matteo*  
*Professionista incaricato: Avv. PALMA Laura*

*Giudice delegato: Dott. BIANCHI Giuseppe*



**PREMESSO**

- Che gli istanti hanno formulato una proposta congiunta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- che la proposta è stata sottoposta all'attenzione dell'avv. Laura Palma, quale Gestore nominato per la procedura di composizione della crisi, e quest'ultima rilasciava la attestazione di fattibilità in data 03/02/2020;
- che, con proprio provvedimento del 26/02/2020, l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott. Bianchi, letta la proposta di accordo, evidenziava alcuni elementi di criticità, fissando udienza alla data del 24/04/2020, poi rinviata alla data del 10/09/2020, stante la situazione pandemica legata al Covid-19 e conseguenziali provvedimenti, per consentire al debitore di porre rimedio alle stesse;

- che, nello specifico, l'ill.mo sig. Giudice evidenziava quanto segue:

**a)** *“osservato che la proposta di un unico procedimento di voto a fronte di diversi creditori comporta l'impossibilità di dare seguito alla proposta congiunta presentata, proponendosi l'attribuzione del diritto di voto a soggetti che non sono creditori dell'uno o dell'altro dei ricorrenti”;*

**b)** *considerato che la proposizione di una “transazione novativa”, comportante l'estinzione del precedente rapporto, risulta incompatibile con il modello di accordo predisposto dal legislatore della L. 3/2012;*

**c)** *osservato che la proposta non contiene la ricostruzione della posizione fiscale del debitore;*

**d)** *osservato che nella relazione dell'Occ manca l'attestazione del valore di mercato dei beni sui quali insiste una causa di prelazione dei creditori prelatizi di cui si propone il pagamento parziale e quella di incapienza dei beni medesimi in caso di liquidazione”.*

- Che in sede di udienza del 10/09/2020, gli istanti, come rappresentati e difesi, a fronte delle osservazioni sollevate, evidenziavano quanto e come segue:

**in ordine al punto a):**

Ferma la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza anche dell'intestato Tribunale, di prevedere la proposizione di un'unica proposta di accordo da parte dei componenti del nucleo familiare, in presenza di debiti congiunti e propri, purché si tengano distinte le masse attive e passive, come fatto ed evidenziato in proposta, si aderiva all'osservazione del Giudice in ordine alla necessità di suddividere le percentuali di voto per ciascun debitore proponente;

**in ordine al punto b):**

Aderendo alle osservazioni sul punto, si è ritenuto di espungere detta dicitura dalla proposta con esclusione di qualsivoglia valenza novativa.

**in ordine al punto c):**

si evidenziava al giudicante che la proposta formulata era correlata da tutta la documentazione atta ed idonea a consentire la ricostruzione della posizione fiscale



del debitore, evidenziando altresì la necessità di integrare la stessa, in ordine alla posizione di debito degli istanti nei confronti dell' Agenzia Entrate Riscossione, a fronte della aggiornata specificazione delle somme dovute a ruolo, come comunicata al Gestore nominato dalla stessa Agenzia, a seguito della comunicazione effettuata da questi ai sensi dell' art. 9, comma 1;

**in ordine al punto d):**

Si evidenzia che, in sede di proposta, non si è provveduto ad indicare il valore del bene su cui insiste il diritto di prelazione in favore del creditore ipotecario, ovvero sia l' immobile in proprietà del terzo datore di ipoteca, sig.ra Tosoni, poiché in proposta si è previsto l' integrale soddisfazione di detto credito, seppur con pagamento dilazionato secondo l' originario ammortamento, cui consegue relativo diritto al voto del creditore.

Ed invero, l' art. 7, comma 1 della legge 3/2012, prevede che *“E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Nel caso in esame, pertanto, detta valutazione non rileva essendosi riconosciuto l' integrale pagamento, senza alcuno stralcio, del creditore privilegiato ipotecario. All' esito delle osservazioni su rilevate, il Giudice Delegato concedeva termine di giorni 7 per integrare la proposta, e per l' invio al Gestore per la conseguenziale integrazione della relazione e definitivo deposito.

\*\*\*

Tanto premesso e specificato, si integra la proposta formulata, nel rispetto di quanto rilevato in sede di udienza, come segue.



## TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

### PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6 E SS. LEGGE 03/2012

\*\*\*

Per i proponenti: sig.ri **Sileoni Josè Guido**, nato a Embalse (Argentina) il 05/09/1950, Cod.Fis.: SLNJGD50P05Z600K, e **Sileoni Matteo**, nato a Tarquinia (Vt) il 22/04/1981, Cod.Fis.: SLNMTT81D22D024H, entrambi residenti in Tarquinia (Vt) in via D. Emanuelli n.17, rappresentati e difesi dall'avv. Norberto Ventolini, (c.f.: VNTNBR70E05C773J), indirizzo di posta elettronica certificata: norberto.ventolini@registerpec.it, tel. 0766-1813150, fax 0766-030597) giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tarquinia in Via Luigi Bellati n. 3, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

#### PREMESSO

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza dei ricorrenti, l'Organismo di Composizione della Crisi degli avvocati di Civitavecchia, con proprio provvedimento del 19/09/2019 (all. [1. Nomina Gestore](#)), nominava l'avv. Laura PALMA con studio in Civitavecchia, quale Gestore della crisi.

\*\*\*

#### 1. DATI ANAGRAFICI

**Tabella 1: Dati anagrafici dei debitori**

Titolo personale	Sig.	Sig.
<b>Cognome</b>	Sileoni	Sileoni
<b>Nome</b>	Josè Guido	Matteo
<b>P. Iva</b>	01890790569	01853340568
<b>Cod. Fis.</b>	SLNJGD50P05Z600K	SLNMTT81D22D024H
<b>Nascita</b>	05/09/1950 (Argentina)	22/04/1981 Tarquinia (Vt)
<b>Comune di residenza</b>	Tarquinia (Vt)	Tarquinia (Vt)
<b>Indirizzo</b>	Via D. Emanuelli n.17	Via D. Emanuelli n.17
<b>Tel.</b>	0766-1813150	
<b>e-mail</b>	norberto.ventolini@registerpec.it	



<b>Situazione occupazionale</b>	Pensionato / Lavoratore autonomo	Lavoratore autonomo
<b>Rapporto gruppo familiare</b>	Padre	Figlio

## 2. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI

I proponenti versano in una grave situazione debitoria, alla quale non sono più in grado di far fronte, in considerazione delle loro attuali disponibilità finanziarie; detta situazione di difficoltà trova fondamento nelle seguenti circostanze principalmente derivanti dalle obbligazioni personali assunte e dai debiti di natura tributaria derivanti dall'attività di lavoro autonomo che essi svolgono:

- I sig.ri Sileoni Josè Guido e Matteo, rispettivamente padre e figlio, svolgono attività di agenti di commercio, iscritti alla CCIAA di Viterbo (n. 4330 del 20/11/2007 e n. 4268 del 06/10/2006) come plurimandatari per aziende produttrici di utensili e macchinari agricoli.

La redditività dell'agente di commercio è strettamente legata al fatturato e pertanto è del tutto evidente come una contrazione di questo abbia quale effetto l'immediata erosione del reddito. Negli ultimi anni, in cui l'intero sistema economico nazionale e mondiale ha sofferto e soffre tuttora di una forte crisi, l'attività imprenditoriale ha cominciato a subire grandi rallentamenti, conseguenza diretta di questo fenomeno è stata la drastica riduzione delle vendite, ma anche il ritardo negli incassi e la diminuzione della clientela.

A questo si aggiunga un carico fiscale per la categoria, comprendente Irpef, Irap, Inps, contributo ENASARCO che in molte occasioni supera il 50% dei redditi prodotti, contro una media nazionale del 42,5% (nel 2017) e che non tiene conto di elevati costi operativi necessari allo svolgimento dell'attività.

Proprio la convergenza tra elevato carico fiscale, aumento dei costi operativi e diminuzione di redditività hanno causato a partire dagli anni 2013/2014, la impossibilità per i sig.ri Sileoni di onorare regolarmente le obbligazioni assunte.

Si aggiunga ancora l'aver contratto mutuo, garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà della sig.ra **Tosoni Paola**, dove hanno l'abitazione familiare. Nonché l'accensione di finanziamenti finalizzati e personali, orientati al mantenimento dei mezzi necessari alla loro attività.

Allo stato attuale gli istanti sono sprovvisti di denaro e/o altri strumenti liquidi per la soddisfazione di tutti i creditori, si trovano perciò in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/12, hanno predisposto la presente proposta di composizione della crisi da



sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal Gestore avv. Laura Palma, nominato dal OCC degli avvocati di Civitavecchia in data 19/09/2019.

### 3. RAGIONI PER LA PROPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono attualmente previste dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Tuttavia, non hanno visto una applicazione soddisfacente, anzi sono state molto rare le applicazioni condotte a termine, anche a causa di un testo normativo complicato e farraginoso. Il testo è stato attuato facendo ricorso al modello consolidato di riferimento, del quale risente una forte dipendenza, adattando gli istituti del sovraindebitamento a quelli del evidentemente datato R.D. 267/1942.

La riforma del sistema concorsuale, introdotta dalla Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attuato con il Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14, G.U. 14/02/2019 che entrerà in vigore a giugno 2020, non trascura di condurre ad organicità la disciplina ed a superare la mancanza di talune previsioni.

Nelle more dell'entrata in vigore di detta riforma al fine di colmare detto vuoto normativo, la giurisprudenza ha dato una risposta positiva, affrontando la questione con taglio pratico e non può non rilevarsi come, dette pronunce, giungano a soluzioni interpretative, poi, tutte conformi al dettato normativo di cui si attende l'entrata in vigore.

Riguardo il presupposto di ammissibilità della domanda contenuto nell'art. 7 c.2 della Legge 03/2012. Tale disposizione esclude di poter accedere alle procedure sul sovraindebitamento il soggetto che sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla norma di riferimento. Invero gli istanti svolgono attività di lavoro autonoma in quanto agenti di commercio e pertanto non sono soggetti fallibili stante la previsione dell'art. 1 della Legge Fallimentare la quale indica come fallibili solo i soggetti che svolgono attività commerciale (art. 2082 c.c. l'imprenditore commerciale è "colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi" mentre secondo l'art. 2222 cc. il lavoratore autonomo è quando "una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente").

Riguardo alla proposizione congiunta, l'attuale normativa dettata dalla Legge n.3/2012 non prevede, né esclude, la possibilità di proposizione congiunta delle domande. Invece la riforma del sistema concorsuale, introdotta col codice della crisi e dell'insolvenza dal Decreto Legislativo n.14 del 12/01/2019, che entrerà in vigore dopo 18 mesi, prevede espressamente la possibilità di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi che comprenda soggetti del medesimo nucleo familiare conviventi o il cui debito ha origini comuni.





Recente giurisprudenza ammette questa particolare forma di proposizione della domanda ed in particolare:

- Tribunale di Napoli Nord (18/05/2018 est. De Vivo in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato, ad esempio, dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità "non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità");

- Tribunale di Mantova (8/4/2018 est. De Simone in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) in un caso di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter L 3/2012 afferma che "il concetto di "debitore" di cui all'art 6 L n 3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma e questo per rispondere a ragioni di economia processuale per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori");

- Tribunale di Milano (06/12/2017 Fonte: In Diritto 24 – il sole 24ore, come commentata in Forum Fallimento Falco-risposta del 29.9.2018 ha affrontato un caso di accordo di ristrutturazione riguardante i due componenti di una famiglia che si erano indebitati sostanzialmente nei confronti delle medesime società finanziarie rispetto alle quali il monte debiti non permetteva più un soddisfacimento totale. Il Tribunale ha ritenuto corretta la proposta congiunta in quanto i debitori avevano provveduto a differenziare le masse passive. La soluzione adottata, che conservava pragmaticamente le masse distinte, ha il merito di presentarsi alla platea dei creditori come una proposta unitaria rimettendo a costoro la responsabilità di accogliere o rigettare nel suo complesso la proposta per la quale la separazione delle masse rappresenta in realtà un elemento di cornice. Il Tribunale ha accolto la proposta e la soluzione prospettata proprio perché le masse sono state tenute separate permettendo formalmente quel rispetto dell'art 2740 c.c. che costituisce il principale ostacolo alla proposizione di una domanda congiunta che presenti un unico attivo ed un unico passivo come se il nucleo familiare esprimesse un'unica responsabilità patrimoniale.

Ulteriormente, nel caso di liquidazione del patrimonio consistente in immobili di proprietà di un solo componente del gruppo familiare, si reputa ammissibile che questo intervenga, con la vendita, al fine di garantire la copertura della posizione di debito dell'altro parente, ferma la valutazione dei redditi e patrimoni di quest'ultimo dove non sufficienti a formulare una proposta autonoma).

Pertanto ad oggi si ritiene del tutto legittima la proposizione congiunta della domanda avendo riguardo a differenziare le masse attive e passive.

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a dettagliare le masse attive e passive in modo distinto per ciascun debitore.

#### 4. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Gli odierni istanti si sono venuti a trovare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha determinato la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Pertanto, allo stato attuale, stante la presenza di debiti accumulati cui i ricorrenti non sono in grado di far fronte per i motivi su addotti, e quindi, stante il verificarsi di uno stato di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012, i ricorrenti hanno predisposto la presente proposta di liquidazione, che sarà verificata dal nominato Gestore sotto il profilo della completezza ed attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda, ai sensi dell'art. 8 comma 2, comma, nella convinzione che tale procedura possa avere migliori effetti liberatori, ma anche soddisfattori dei creditori, rispetto alla liquidazione giudiziale.

## 5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL GRUPPO FAMILIARE

Alla luce di quanto su esposto, nella presente proposta si provvederà a dividere le masse passive nelle seguenti modalità.

Gli istanti dichiarano che a tutt'oggi risulta la seguente situazione debitoria, come ricostruita in forza della documentazione in loro possesso, dagli estratti acquisiti presso il CRIF (all. [2. CRIF SILEONI JG](#) e [3. CRIF SILEONI M](#)) e Centrale Rischi Banca Di Italia (all. [4. Centrale rischi SILEONI JG](#) e [5. Centrale rischi SILEONI M](#)), nonché dall'attività di accertamento svolta, presso i soggetti ed Enti creditori (all. [6. Ruolo AdE-Riscossione SILEONI JG](#) e [7. Ruolo AdE-Riscossione SILEONI M](#)) e (all. [8. Pendenti AdE SILEONI JG](#) e [9. Pendenti AdE SILEONI M](#)), dal Professionista nominato allo svolgimento dei compiti e funzioni di Organismo di composizione della crisi, avv. Laura Palma.

### 5.1 Elencazione dei debiti comuni

Nella seguente **Tabella n.2** si elencano i debiti per i quali gli Istanti rispondono, quali obbligati in solido in via diretta e/o di garanzia, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

**Tabella 2: elenco dei debiti comuni**

Nr.	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione debitoria	Valore garantito Fideiussione Ipoteca	Importo debito
(A)	BCC Roma	privil.	Mutuo, ipoteca esterna	€43.099,00	€43.099,00

### 5.2 Dettaglio dei debiti comuni

In ordine ai debiti di cui ai punti della **tabella n.2**:

(A) trattasi di somme derivanti da mutuo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma già Banca della Tuscia Credito Cooperativo, come da evincersi dall'estratto della Centrale Rischi della Banca D'Italia (all. [4. Centrale rischi SILEONI JG](#) e [5. Centrale rischi SILEONI M](#)) garantito da ipoteca esterna sull'immobile intestato alla sig.ra Tosoni Paola (all. [35. Nota iscrizione ipoteca TOSONI](#)). Il cui credito residuo ammonta ad €43.099,00 ed il cui rapporto risulta ad oggi in *bonis*.



### 5.3 Elencazione dei debiti SILEONI JOSE' GUIDO

Nella seguente **Tabella n.3** si elencano i debiti per i quali risponde in proprio il sig. Sileoni Josè Guido, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

**Tabella 3: elenco debiti SILEONI JG**

*Tabella 3*

ELENCO DEI DEBITI						
Nr	Creditore	Natura e/o privilegio	Motivazione e posizione	Massimo garantito	Valore ipoteca	Importo debito
a	<i>AdE-Riscossione</i>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 276.584,01
b	<i>Pendenze AdE</i>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 64.935,14
c	<i>Pendenze INPS</i>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 85.384,55
d	<i>Pendenze Ente locale</i>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ -
e	<i>Compass banca</i>	<i>chirog.</i>	<i>prestito finalizzato</i>			€ 19.947,00
f	<i>Unicredit banca</i>	<i>chirog.</i>	<i>prestito personale</i>			€ 24.400,00
<b>Totale</b>						<b>€ 471.250,70</b>

### 5.4 Dettaglio dei debiti SILEONI JOSE' GUIDO

In ordine ai debiti di cui ai punti della **tabella n.3**:

(a) trattasi di somme derivanti da cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione, così come precisato da questa (all. [6. Certif.debiti AdE-Riscossione SILEONI JG](#));

(b) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate, viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, comprensive dell'accertamento notificato in data 06/02/2020 (all. [8. Pendenti AdE SILEONI JG](#)), al netto delle cartelle già iscritte al ruolo dell'agente alla riscossione (all. [34. Calcoli cartelle AdE SILEONI JG e M](#));

(c) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell'INPS, viste le risultanze del sistema informativo del Cassetto Previdenziale (all. [37. Cassetto INPS SILEONI JG](#));

(d) trattasi di somme derivanti dalla posizione debitoria nei confronti dell'ente locale ove ha residenza il proponente (all. [39. Pendenze Comunali SILEONI JG e M](#)), pari a zero;

(e) trattasi di somme derivanti da prestito finalizzato come da evincersi dal sistema di informazioni creditizie (all. [2. CRIF SILEONI JG](#)) erogato dalla Compass Banca Spa ad oggi *in bonis*.



(f) trattasi di somme derivanti da prestito personale come da evincersi dal sistema di informazioni creditizie (all. [2. CRIF SILEONI JG](#)) erogato dalla Unicredit Banca Spa ad oggi *in bonis*.

Non risultano altre posizioni debitorie.

### 5.5 Elencazione dei debiti SILEONI MATTEO

Nella seguente **Tabella n.4** si elencano i debiti per i quali risponde in proprio il sig. Sileoni Matteo, con indicazione dell'importo, della natura della posizione debitoria, nonché del soggetto creditore.

**Tabella 4**

<b>ELENCO DEI DEBITI</b>						
<b>Nr</b>	<b>Creditore</b>	<b>Natura e/o privilegio</b>	<b>Motivazione e posizione</b>	<b>Massimo garantito</b>	<b>Valore ipoteca</b>	<b>Importo debito</b>
<b>A</b>	<b>AdE-Riscossione</b>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 172.236,06
<b>B</b>	<b>Pendenze AdE</b>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 38.580,44
<b>C</b>	<b>Pendenze INPS</b>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ 59.115,23
<b>D</b>	<b>Pendenze Ente locale</b>	<i>privileg. legale</i>	<i>varie cartelle</i>			€ -
<b>Totale</b>						<b>€ 269.931,73</b>

### 5.6 Dettaglio dei debiti SILEONI MATTEO

In ordine ai debiti di cui ai punti della **tabella n.4**:

(A) trattasi di somme derivanti da cartelle emesse dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Riscossione, così come precisato da questa (all. [7. Certif.debiti AdE-Riscossione SILEONI M](#));

(B) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate, viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria (all. [9. Pendenti AdE SILEONI M](#)), comprensive dell'accertamento notificato in data 19/02/202 al netto delle cartelle già iscritte al ruolo dell'agente alla riscossione (all. [34. Calcoli cartelle AdE SILEONI JG e M](#));

(C) trattasi di somme derivanti da carichi pendenti dell'INPS, viste le risultanze del sistema informativo del Cassetto Previdenziale (all. [38. Cassetto INPS SILEONI M](#)) per un importo di €59.115,23;

(D) trattasi di somme derivanti dalla posizione debitoria nei confronti dell'ente locale ove ha residenza il proponente (all. [39. Pendenze Comunali SILEONI JG e M](#)), pari a zero.



Non risultano altre posizioni debitorie.

## 6. CREDITI DEI RICORRENTI

Si dà atto che risultano, in favore degli Istanti, le seguenti posizioni di credito:

### 6.1 Crediti della sig. SILEONI JOSE' GUIDO

**Tabella 5: elenco crediti SILEONI JG**

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E REDDITO			
Nr.	Conto corrente/ reddito e/o pensione	Importo	
(a)	c/c 0428 Unicredit	saldo al 31/03/2019	€12.733,03
(b)	Reddito lordo complessivo	2018	€84.486,00
(c)	Reddito lordo complessivo	2017	€46.683,00
(d)	Reddito lordo complessivo	2016	€51.042,00

### 6.2 Dettaglio Crediti SILEONI JOSE' GUIDO

In ordine ai crediti di cui ai punti della **tabella n.5**:

(a) trattasi del residuo del conto corrente n.0428 della banca Unicredit intestato alla sig. Sileoni Josè Guido come indicato da ultimo estratto conto (all. [10. Estratti c/c 0428 triennio SILEONI JG](#)) alla data del 31/03/2019.

(b), (c) e (d) trattasi del reddito complessivo lordo del triennio 2018-2016 "riquadro RN1 della dichiarazione dei redditi" che comprende il reddito da pensione del sig. Sileoni Josè Guido e la determinazione del volume d'affari dell'attività di lavoro autonomo dello stesso (all. [11. Dichiarazione redditi triennio SILEONI JG](#) e [15. Dichiarazione IVA triennio SILEONI M](#)).

### 6.3 Crediti del sig. SILEONI MATTEO

**Tabella 6: elenco crediti SILEONI M**

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E REDDITO			
Nr.	Conto corrente/ reddito e/o pensione	Importo	
(A)	c/c 4580 UBI Banca	saldo al 18/06/2019	€503,62
(B)	Reddito lordo complessivo	2018	€34.950,00
(C)	Reddito lordo complessivo	2017	€39.174,00
(D)	Reddito lordo complessivo	2016	€32.381,00

### 6.4 Dettaglio Crediti SILEONI MATTEO

In ordine ai crediti di cui ai punti della **tabella n.6**:



(a) trattasi del residuo del conto corrente n.4580 della banca UBI Banca intestato alla sig. Sileoni Matteo come indicato da ultimo estratto conto (all. [13. Estratti c/c 4580 triennio SILEONI M](#)) alla data del 18/06/2019;

(b), (c) e (d) trattasi del reddito complessivo lordo del triennio 2018-2016 "riquadro RN1 della dichiarazione dei redditi" che comprende la determinazione del volume d'affari dell'attività di lavoro autonomo dello stesso (all. [14. Dichiarazione redditi triennio SILEONI M](#) e [15. Dichiarazione IVA triennio SILEONI M](#)).

## 7. ELENCO DEI BENI DEI DEBITORI

Si dà atto che risultano di proprietà degli istanti i seguenti beni:

### 7.1 Beni del sig. SILEONI JOSE' GUIDO

Tabella 7: elenco beni SILEONI JG

BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI				
Nr.	Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
<hr/>				
Nr.	Oggetto	Dati	Proprietà	Stima
(a)	<b>Autovettura</b> Targa: ER990JS	Volkswagen Passat	50%	€6.000,00
(b)	<b>Autovettura</b> Targa: FF045HE	Volkswagen Passat	100%	€15.000,00
<hr/>				
BENI MOBILI		Dati		
Nr.	Oggetto		Proprietà	
<hr/>				

### 7.2 Dettaglio dei beni SILEONI JOSE' GUIDO

In ordine ai beni di cui ai punti della **tabella n.7**:

(a) come da visura PRA (all. [16. Visura PRA SILEONI JG](#)), trattasi di autovettura Volkswagen Passat, targa ER990JS in comproprietà tra il sig. Sileoni Josè Guido e il sig. Sileoni Matteo, immatricolata nel 2013 ed il cui valore può essere stimato in ca. €6.000,00;

(b) come da visura PRA (all. [16. Visura PRA SILEONI JG](#)), trattasi di autovettura Volkswagen Passat, targa FF045HE in proprietà esclusiva del sig. Sileoni Josè Guido, immatricolata nel 2016 ed il cui valore può essere stimato in ca. €15.000,00;

Non risulta che il sig. Sileoni Josè Guido sia proprietario di altri beni immobili (all. [17. Visura catastale SILEONI JG](#)) e/o mobili.



### 7.3 Beni del sig. SILEONI MATTEO

**Tabella 8: elenco beni SILEONI M**

BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI				
Nr.	Indirizzo	Dati catastali	Proprietà	Stima
<hr/>				
Nr.	Oggetto	Dati	Proprietà	Stima
(A)	<b>Autovettura</b> Targa: ER990JS	Volkswagen Passat	50%	€6.000,00
<hr/>				
BENI MOBILI				
Nr.	Oggetto	Dati	Proprietà	
<hr/>				

### 7.4 Dettaglio dei beni SILEONI MATTEO

In ordine ai beni di cui ai punti della **tabella n.8**:

(A) come da visura PRA (all. [18. Visura PRA SILEONI M](#)), trattasi di autovettura Volkswagen Passat, targa ER990JS in comproprietà tra il sig. Sileoni Josè Guido e il sig. Sileoni Matteo, immatricolata nel 2013 ed il cui valore può essere stimato in ca. €6.000,00;

Non risulta che il sig. Sileoni Matteo sia proprietario di altri beni immobili (all. [19. Visura catastale SILEONI M](#)) e/o mobili.

## 8. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia e residenza che si deposita (all. [20. Residenza e stato di famiglia SILEONI JG e M](#)), risulta il seguente nucleo familiare:

- a) sig. Sileoni Josè Guido
  - a.1) sig.ra Tosoni Paola
  - a.3) sig. Sileoni Matteo

Tutti i soggetti sopra indicati sono formalmente residenti in Tarquinia (Vt), via Domenico Emanuelli n.17.

I ricorrenti dichiarano che le spese necessarie al sostentamento proprio quali: bollette, vestiario, spese mediche, assicurative, ecc. come da dichiarazione sottoscritta (all. [21. Spese di sostentamento Sileoni JG e M](#)) di cui si fanno carico congiuntamente al 100% sono pari ca. €2.700/mese. Mentre le spese necessarie a svolgere la propria attività lavorativa quali: carburante, assicurative e di manutenzione dei veicoli ecc. ammontano a ca. €2.500/mese.

Per un totale di spese considerate inderogabili pari a ca. €5.200/mese.



## 9. ATTI DI DISPOSIZIONE

Ai sensi della Legge 3/12 i debitori allegano gli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni, come da visure ipotecarie in allegato (all. [22. Ispezione Ipotecaria SILEONI JG](#) e [23. Ispezione Ipotecaria SILEONI M](#)).

### 9.1 Atti di disposizione SILEONI JOSE' GUIDO

Come risulta dalla visura ipotecaria del sig. Sileoni José Guido, in data 21/06/2016 viene iscritta denuncia di successione. Interviene accettazione tacita di eredità in data 19/09/2019, a seguito della quale il debitore ha acquisito per successione la quota di  $\frac{1}{4}$  pro indiviso dell'immobile sito in Tarquinia, Fgl.71, part.459, sub.4. Nella stessa data, 19/09/2019, il sig. Siloni José Guido cede la propria quota di  $\frac{1}{4}$  dell'immobile ad un terzo senza rapporto di parentela per volontà comune degli eredi, i venditori.

### 9.2 Atti di disposizione SILEONI MATTEO

Non risulta che il sig. Sileoni Matteo abbia compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni.

## 10. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Si procede ad illustrare le modalità proposte di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con le necessarie preliminari considerazioni.

- Ai fini della validità della proposta con falcidia dell'Iva al fine di dare corretto fondamento alla proposta di accordo come formulata, la quale annovera tra le voci, somme per debito IVA, si deve specificare: *“Sulla scia del principio sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 26988 del 27 dicembre 2016, la quale, in via incidentale, si è pronunciata rapportando l'eccezione della infalciabilità dell'IVA alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, anche tributari, per evitare una illegittima disparità di trattamento non giustificabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Cost. agli imprenditori non fallibili, ovvero a soggetti che hanno contratto i propri debiti nell'espletamento dell'attività di impresa sotto le soglie dell'art. 1 l. fall., è possibile provvedere al parziale stralcio degli importi riferibili ai tributi in questione, purché sia dimostrato, con la relazione di un professionista, indipendente ed esperto della materia - come nel caso di specie -, che nella liquidazione del patrimonio tali crediti siano incapienti e conseguentemente degradati al chirografo”*. In definitiva, le norme europee non ostano ad una normativa dello Stato membro che preveda l'adempimento solamente parziale del debito IVA, qualora si provi che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del soggetto. Sul punto si registra, un orientamento giurisprudenziale, formulato dal Tribunale di Pistoia con il provvedimento del 26 aprile 2017. Invero, il Tribunale toscano ha evidenziato che: *“l'accordo di composizione delle crisi da sovra-indebitamento integra un modulo rapportabile a quello concordatario e pertanto anche ad esso devono applicarsi i principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella predetta sentenza; in altre parole, la facidiabilità dell'IVA nel sovra-indebitamento non può essere sostenuta invocando l'art. 182-ter l.fall., come implicitamente desumibile dalle pronunce delle Sezioni Unite di Cassazione”*.

- Ai fini della validità della proposta congiunta presentata da familiari conviventi o il cui debito ha origini comuni. I sig.ri Sileoni sono padre e figlio, conviventi, coobbligati





in solido al pagamento del mutuo di cui meglio specificato al "Paragrafo n.5" e sono cointestatari del bene anch'esso meglio specificato al "Paragrafo n.7".

- Ai fini della fattibilità, i beni di proprietà dei sig.ri Sileoni, giova qui ricordare come anche i redditi futuri sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di "beni" (Nella giurisprudenza il principio è stato ripreso anche da Cass., 2 febbraio 2009, n. 2569) di cui all'art. 810 cc. (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore) hanno un valore tale da garantire il soddisfacimento delle posizioni creditorie nella modalità di seguito esplicitata. Pertanto alla presente proposta non partecipa alcun garante della fattibilità dell'accordo prevista dal comma 2 dell'art. 8 della L. 03/2012.

### 10.1 Proposta di accordo

Tanto premesso, il presente piano è una proposta di accordo dei sig.ri Sileoni Josè Guido e Sileoni Matteo, che reciprocamente, per i debiti propri e congiunti, si impegnano ad onorare.

Prevedono di proporre ai creditori il pagamento integrale dei crediti privilegiati ed una remissione parziale dei debiti chirografari, da soddisfarsi tramite le proprie possibilità reddituali detratte le spese necessarie di sostentamento, secondo un piano di rientro rateale, senza l'intervento di garanzie da parti di terzi, come segue:

### PIANO DI ACCORDO

#### Percentuale di soddisfazione dei creditori:

Tabella 9

PERCENTUALI DI SODDISFAZIONE				
Nr	Creditore	Vantato	Soddisfazione %	Soddisfatto
1	AdE-Riscossione Sileoni JG	€ 276.584,01	10%	€ 27.658,40
2	Pendenze AdE Sileoni JG	€ 64.935,14	10%	€ 6.493,51
3	Pendenze INPS Sileoni JG	€ 85.384,55	10%	€ 8.538,46
4	Compass banca Sileoni JG	€ 19.947,00	100%	€ 19.947,00
5	Unicredit banca Sileoni JG	€ 24.400,00	10%	€ 2.440,00
6	AdE-Riscossione Sileoni M	€ 172.236,06	10%	€ 17.223,61
7	Pendenze AdE Sileoni M	€ 38.580,44	10%	€ 3.858,04
8	Pendenze INPS Sileoni M	€ 59.115,23	10%	€ 5.911,52
9	BCC Roma Congiunto	€ 43.099,00	100%	€ 43.099,00
<b>Totali</b>		€ 784.281,43		€ 135.169,54

#### Specificazione del piano:

Nel dettaglio i sig.ri Sileoni propongono:

- 1) Il pagamento del 10% del creditore del sig. Sileoni Josè Guido: AdE-Riscossione di €276.584,01 per la somma di €27.658,40;
- 2) Il pagamento del 10% del creditore del sig. Sileoni Josè Guido: AdE pendenti di €64.935,14 per la somma di €6.493,51;



- 3) Il pagamento del 10% del creditore del sig. Sileoni Josè Guido: Pendenze INPS di €85.384,55 per la somma di €8.538,46;
- 4) Il pagamento del 100% del creditore del sig. Sileoni José Guido: Compass Banca di €19.947,00 per la somma di €19.947,00.
- 5) Il pagamento del 10% del creditore del sig. Sileoni Josè Guido: Unicredit Banca di €24.400,00, per la somma di €2.440,00;
- 6) Il pagamento del 10% del creditore del sig. Sileoni Matteo: AdE-Riscossione di €172.236,06 per la somma di €17.223,61;
- 7) Il pagamento del 10% del creditore del sig. Sileoni Matteo: AdE pendenti di €38.580,44 per la somma di €3.858,04 ;
- 8) Il pagamento del 10% del creditore del sig. Sileoni Matteo: Pendenze INPS di €59.115,23 per la somma di €5.911,52.
- 9) Il pagamento del 100% del credito congiunto ipotecario di I grado: BCC Roma di €43.099,00 per la somma di €43.099,00.

**Così prevedendo il pagamento della somma complessiva di €135.169,54.**

Fanno parte dell'accordo anche le somme destinate alle spese di procedura con carattere di prededucibilità che si stimano nel massimo a ca. €1.500,00. La stima è realizzata calcolando le risultanze medie dei tariffari dei professionisti incaricati in ausilio della procedura come meglio specificate *infra* 11.1.

Considerato che ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto col voto dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi e stante la non escludibilità dal computo del credito della BCC Roma e della Compass Banca che si propone di soddisfare integralmente, ma con dilazionamento, si è provveduto a determinare, per ciascun debitore istante, le percentuali di voto, differenziando le posizioni di debito, per entrambi considerando il debito congiunto e la sua incidenza sulle percentuali di voto.

**A) PERCENTUALE VOTO SIG. SILEONI JOSE' GUIDO:**

Le percentuali di voto, sul totale dei crediti del sig. Sileoni Josè Guido (punti da 1 a 5 e 9 della Tabella 9), ammessi al voto, pari a €514.349,70 risultano come segue:

**Tabella 10**

<b>DIRITTI DI VOTO</b>			
<i>Nr</i>	<i>Creditore</i>	<i>Vantato</i>	<i>Voto</i>
	<i>AdE-Riscossione Sileoni JG</i>	€ 276.584,01	53,77%
	<i>Pendenze AdE Sileoni JG</i>	€ 64.935,14	12,62%
	<i>Pendenze INPS Sileoni JG</i>	€ 85.384,55	16,60%
	<i>Compass banca Sileoni JG</i>	€ 19.947,00	3,88%
	<i>Unicredit Sileoni JG</i>	€ 24.400,00	4,74%
	<i>BCC Roma Congiunto</i>	€ 43.099,00	8,38%
	<b>Totale</b>	<b>€ 514.349,70</b>	<b>100,00%</b>



**B) PERCENTUALE VOTO SIG. SILEONI MATTEO:**

Le percentuali di voto, sul totale dei crediti del sig. Sileoni Matteo (punti da 6 a 9 della Tabella 9), ammessi al voto, pari a €313.030,73 risultano come segue:

Tabella 11

<b>DIRITTI DI VOTO</b>			
<i>Nr</i>	<i>Creditore</i>	<i>Vantato</i>	<i>Voto</i>
	<i>AdE-Riscossione Sileoni M</i>	€ 172.236,06	55,02%
	<i>Pendenze AdE Sileoni M</i>	€ 38.580,44	12,32%
	<i>Pendenze INPS Sileoni M</i>	€ 59.115,23	18,88%
	<i>BCC Roma Congiunto</i>	€ 43.099,00	13,77%
	<b>Totale</b>	<b>€ 313.030,73</b>	<b>100,00%</b>

**10.2 Fattibilità economica della proposta e Modalità e tempistiche**

La presente proposta, come evidenziato, prevede il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare. Al fine di evidenziare la fattibilità economica della stessa, si evidenzia quanto segue. Considerato che:

- Le **entrate** mensili del sig. Sileoni Josè Guido sono ipotizzabili calcolando la media annua dei redditi lordi del triennio 2018-2016 (€182.211 / 3 anni) decurtata di un prudenziale 40% comprendente tasse e oneri, nonché le somme necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa. Ne risulta reddito medio annuo netto pari a ca. €36.442,20 per **mensili €3.036,85**.

- Le **entrate** mensili del sig. Sileoni Matteo sono ipotizzabili calcolando la media annua dei redditi lordi del triennio 2018-2016 (€106.505 / 3 anni) decurtata di un prudenziale 40% comprendente tasse e oneri, nonché le somme necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa. Ne risulta reddito medio annuo netto pari a ca. €21.301,00/12 per **mensili €1.775,08**.

Cumulativamente i redditi dei sig. Sileoni mensili ammontano a €4.811,93 dai quali escludere le spese necessarie al dignitoso sostentamento del nucleo familiare dei Sileoni ca. €2.700/mese. Residua la somma indicativa di €2.111,93 da poter destinare al soddisfacimento del piano di composizione della crisi proposto.

**MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**

Concretamente i sig.ri Sileoni si onerano congiuntamente di eseguire il seguente piano che prevede:



Tabella 12

TIMING RIENTRO	Ratei dal 90esimo giorno dall'omologa										
	entro 90gg.	1	...	46	47	...	72	73	...	93	Tot.
<i>AdE-Riscossione Sileoni JG</i>		384,14	...	384,14	384,14	...	384,14	0,00	...	0,00	27.658,40
<i>Pendenze AdE Sileoni JG</i>		90,19	...	90,19	90,19	...	90,19	0,00	...	0,00	6.493,51
<i>Pendenze INPS Sileoni JG</i>		118,59	...	118,59	118,59	...	118,59	0,00	...	0,00	8.538,46
<i>Compass banca Sileoni JG</i>		433,63	...	433,63	0,00	...	0,00	0,00	...	0,00	19.947,00
<i>Unicredit banca Sileoni JG</i>	2.440,00	0,00	...	0,00	0,00	...	0,00	0,00	...	0,00	2.440,00
<i>AdE-Riscossione Sileoni M</i>		239,22	...	239,22	239,22	...	239,22	0,00	...	0,00	17.223,61
<i>Pendenze AdE Sileoni M</i>		53,58	...	53,58	53,58	...	53,58	0,00	...	0,00	3.858,04
<i>Pendenze INPS Sileoni M</i>		82,10	...	82,10	82,10	...	82,10	0,00	...	0,00	5.911,52
<i>BCC Roma Congiunto</i>		463,43	...	463,43	463,43	...	463,43	463,43	...	463,43	43.099,00
<i>Oneri di procedura</i>	1.500,00	0,00	...	0,00	0,00	...	0,00	0,00	...	0,00	
<b>Totali</b>		1.864,89	...	1.864,89	1.431,26	...	1.431,26	463,43	...	463,43	135.169,54

Nel dettaglio:

- la soddisfazione del mutuo ipotecario **BCC Roma** secondo l'originario ammortamento per: **93 rate residue mensili di €463,43 fino alla scadenza;**
- la soddisfazione del finanziamento finalizzato **Compass Banca** secondo l'originario ammortamento per: **46 rate residue mensili di €433,63 fino alla scadenza;**
- la soddisfazione a stralcio del finanziamento **Unicredit Banca** in unica soluzione per: **€2.440,00 entro il 90esimo giorno successivo al decreto di omologa;**
- la soddisfazione a stralcio delle **cartelle e pendenze con AdE e INPS** (somma proposta Tabella 9 punti da 1) a 3 e punti da 6) a 8)) per: **per 72 ratei mensili a partire dal 90esimo giorno successivo al decreto di omologa;**
- la soddisfazione a saldo degli oneri di procedura relativi al compenso dell'OCC da quantificarsi, al rilascio della attestazione in unica soluzione, secondo l'art. 9 del regolamento dell'organismo degli avvocati di Civitavecchia;

Risulta, così, un piano di pagamenti compatibile con le capacità reddituali degli istanti e che ne consenta un tenore di vita dignitoso nonché la prosecuzione delle attività lavorative svolte.

## 11. CONCLUSIONI

### 11.1 Compensi

Ai fini della liquidazione del Professionista nominato avv. Laura Palma, si dà atto che il compenso è stato concordato tra lo stesso stesso Gestore ed i Debitori sig.ri Sileoni (all. [36. Verbale incontro](#)) entro i limiti definiti dal Regolamento e dal Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 ed in conformità alle tariffe dell'Organismo di Composizione della Crisi di appartenenza, oltre Iva e cassa, al netto degli acconti già percepiti.



### 11.2 Apertura della procedura

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, sin da ora i sig. Sileoni chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si chiede altresì la sospensione di ogni eventuale ed ulteriore procedura esecutiva.

Si allegano i seguenti documenti:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>› 1. Nomina Gestore</li> <li>› 2. CRIF SILEONI JG</li> <li>› 3. CRIF SILEONI M</li> <li>› 4. Centrale rischi SILEONI JG</li> <li>› 5. Centrale rischi SILEONI M</li> <li>› 6. Certif.debiti AdE-Riscossione SILEONI JG</li> <li>› 7. Certif.debiti AdE-Riscossione SILEONI M</li> <li>› 8. Pendenti AdE SILEONI JG</li> <li>› 9. Pendenti AdE SILEONI M</li> <li>› 10. Estratti c/c 0428 triennio SILEONI JG</li> <li>› 11. Dichiarazione redditi triennio SILEONI JG</li> <li>› 12. Dichiarazione IVA triennio SILEONI JG</li> <li>› 13. Estratti c/c 4580 triennio SILEONI M</li> <li>› 14. Dichiarazione redditi triennio SILEONI M</li> <li>› 15. Dichiarazione IVA triennio SILEONI M</li> <li>› 16. Visura PRA SILEONI JG</li> <li>› 17. Visura catastale SILEONI JG</li> <li>› 18. Visura PRA SILEONI M</li> <li>› 19. Visura catastale SILEONI M</li> <li>› 20. Residenza e stato di famiglia SILEONI JG e M</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>› 21. Spese di sostentamento Sileoni JG e M</li> <li>› 22. Ispezione Ipotecaria SILEONI JG</li> <li>› 23. Ispezione Ipotecaria SILEONI M</li> <li>› 24. Visura protesti SILEONI JG</li> <li>› 25. Visura protesti SILEONI M</li> <li>› 26. Ruolo canc. Imm e mob SILEONI JG</li> <li>› 27. Ruolo canc. Imm e mob SILEONI M</li> <li>› 28. Ruolo canc. Lavoro SILEONI JG</li> <li>› 29. Ruolo canc. Lavoro SILEONI M</li> <li>› 30. Ruolo canc. Civile SILEONI JG</li> <li>› 31. Ruolo canc. Civile SILEONI M</li> <li>› 32. Carichi Pendenti SILEONI JG e M</li> <li>› 33. Casellario Giudiziale SILEONI JG e M</li> <li>› 34. Calcoli cartelle AdE SILEONI JG e M</li> <li>› 35. Nota iscrizione ipoteca TOSONI</li> <li>› 36. Verbale incontro</li> <li>› 37. Cassetto INPS SILEONI JG</li> <li>› 38. Cassetto INPS SILEONI M</li> <li>› 39. Pendenze Comunali SILEONI JG e M</li> </ul> |
|--|---|

Con osservanza

Tarquinia, lì 11/09/2020

Avv. Norberto Ventolini

